


NAPOLI

Area di Vico Pallonetto a Santa Chiara - Via Giovanni Maggiore Pignatelli
Raderi e sedimi derivanti da demolizioni- Immobili reperiti da destinare a spazi pubblici



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
Area di Vico Pallonetto a Santa Chiara - Via Giovanni Maggiore Pignatelli

**ATTREZZATURE SPORTIVE
E SISTEMAZIONE A VERDE AD USO PUBBLICO
PARCHEGGI STANZIALI NON PERTINENZIALI PRIVATI**

Convenzione ai sensi dell'art. 56 comma 3 e 17 commi 3 e 4 delle norme di attuazione della Variante Generale al P.r.g. relativa ad attrezzature di cui ad D.M. 1444/1968, individuata nella tavola 8 – specificazioni – come immobile reperito da destinare a spazi pubblici con il progressivo n.1. "Intervento di riqualificazione dell'area di Vico Pallonetto a S. Chiara – via S. Giovanni Maggiore Pignatelli – attrezzature sportive polivalenti e sistemazione a verde ad uso pubblico – parcheggi stanziali non pertinenziali privati"

Repertorio n.^o

TRA

Raccolta

1) _____ domiciliato per la carica in Napoli, presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di dirigente del comune di Napoli, a quanto infra autorizzato che interviene ai sensi..... dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 3 lett. C, dell'art. 48 comma 2 dello Statuto comunale e dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

E

2) Centro Decumani S.r.l., con sede in Napoli alla Via Terracina n. 382, P.IVA 06218251210, in persona dell'Amministratore p.t., Ing. Gambardella Gianfranco, nato a Napoli il 17/09/1965, C.F. GMB GFR 65P 17F

Premesso

- che il Proponente, giusta atto Rep. 7407 - Raccolta 3704 del 20.07.2009 per notaio Diomede Falconio, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola (All. 2), è proprietario dell'immobile sito in Napoli vico Pallonetto a Santa Chiara nr. 28-30;
- che il suddetto immobile è censito al NCT/NCEU sezione POR al Fg. 1, p.lia 165, z.c. 13, cat D/8, con superficie complessiva di circa 1.400 mq., è attualmente utilizzato a parcheggio e rimessaggio di veicoli ed è occupato da un piccolo locale ad uso ufficio, con W.C. e alloggio custode, nonché dal rudere di un fabbricato bombardato nel 1943;
- che l'intero immobile del Proponente, secondo secondo la Variante al Prg di Napoli approvata con DPGRC n. 323 del 16.06.2004 (di seguito denominata Variante), alla Tavola n. 6 – foglio n. 14 I, viene classificato come Zona A “*Insediamenti di interesse storico*” disciplinato dall'art. 125 NTA - “*Raderi e sedimi risultanti da demolizioni*”;
- che l'immobile è, inoltre, individuato nella Tav. 8 - *Specificazioni*, foglio 14, con il progressivo n. 1 e destinato alla realizzazione di “*attività collettive, verde pubblico o parcheggi*” di cui agli articoli 3 e 5 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 e al titolo II punto 1.4 della Lr 20 marzo 1982 n. 14;
- che l'art. 56 delle Norme di Attuazione della Variante prevede “*Per gli immobili destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, siano essi attrezzature esistenti o reperite, di cui agli articoli 3 e 5 del Dm 2 aprile 1968 n.1444 e al titolo II punto 1.4 della Lr 20 marzo 1982 n.14, individuate nella tavola delle specificazioni (Tav.8), sono consentiti gli interventi di cui al successivo comma 2.*

2.(omissis)

3.”*Le attrezzature di cui al comma 1 sono pubbliche o assoggettate a uso pubblico. Per le attrezzature assoggettate a uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'amministrazione comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso*”.

- Che l'art. 17, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante prevede: “*La realizzazione dei parcheggi interrati di tipo stanziale non pertinenziale è consentita nel sottosuolo degli immobili destinati alla realizzazione di nuove attività collettive, verde*

pubblico o parcheggi, di cui agli articoli 3 e 5 del Dm 2 aprile 1968 n. 1444 e al titolo II punto 1.4 della Lr 20 marzo 1982 n. 14, individuate nella tavola delle specificazioni , a eccezione degli interventi previsti nella zona A – centro storico, se non diversamente regolati dalla normativa riportata nella parte II delle presenti norme d'attuazione, nonché a eccezione delle aree a verde aventi estensione superiore a 5000 mq. La realizzazione resta condizionata alla sistemazione in superficie delle attrezzature pubbliche previste secondo tipologie e requisiti che l'Amministrazione fornirà al proponente all'avvio del procedimento. Le coperture destinate a verde pubblico dovranno essere realizzate disponendo uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 100 cm, per la piantumazione di arbusti e piante tappezzanti; le zone residuali saranno piantumate con essenze arboree”.

Il successivo comma 4 del citato art. 17 consente che: “*Il rilascio del provvedimento legittimante alla realizzazione dei parcheggi di cui al precedente comma 3, è subordinato alla stipula di una convenzione mediante la quale il richiedente si impegna a cedere al Comune il diritto perpetuo all'utilizzazione della superficie dell'area, e a realizzare, a proprie spese, attrezzature a verde come previsto dal progetto approvato. In alternativa alla realizzazione, il richiedente può versare una somma equivalente al costo previsto dal progetto approvato per la realizzazione diretta dell'attrezzatura. Nel caso che il piano preveda un'attrezzatura diversa dal verde, il richiedente deve versare al comune la sola somma corrispondente al costo dell'attrezzatura a verde. Il richiedente deve depositare una somma o apposita polizza fidejussoria per consentire al Comune l'intervento diretto alla realizzazione delle attrezzature pubbliche previste sulle coperture dei parcheggi, in caso di omissione da parte del titolare del provvedimento.*”;

- che il proponente in data 27/07/2009 prot. n° 239/T ha presentato al comune di Napoli - Dipartimento Pianificazione Urbanistica - un progetto preliminare denominato “*Intervento di riqualificazione dell'area di Vico Pallonetto a S. Chiara – via S. Giovanni Maggiore Pignatelli – attrezzature sportive e sistemazione a verde ad uso pubblico – parcheggi stanziali non pertinenziali privati*”, per la realizzazione, in detta area, di una attrezzatura sportiva ad uso pubblico e, nel sottosuolo della stessa, di un parcheggio interrato su tre livelli di cui il primo livello interrato di tipo pertinenziale (alla struttura sportiva) e il secondo e terzo livello interrati di tipo stanziale non pertinenziale;

- che il proponente ha presentato ulteriori integrazioni al progetto preliminare fino alla data del 08/09/2010;

- che l'area relativa all'intervento in progetto nella planimetria che si allega al presente atto (tav. C.1) risulta individuata con colore rosso (All. 3);

- che il progetto preliminare presentato dal proponente, in esito all’istruttoria dei competenti Servizi comunali, è risultato conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale, rispondente alla domanda di fabbisogno di “standard urbanistici” determinati dall’Amministrazione nonché rispondente ai requisiti tecnici di norma adottati dal Comune per realizzazioni pubbliche di analoga tipologia, fatte salve le prescrizioni in esito alla istruttoria stessa;
- che con delibera G.C. n. 1722 del 15/10/2010 è stata approvata la fattibilità del progetto delle opere pubbliche nonchè lo schema di convenzione con il quale il soggetto proponente si impegna a cedere al Comune il diritto perpetuo all’utilizzazione dell’immobile secondo le modalità di seguito indicate, e a realizzare, nel rispetto della normativa dei lavori pubblici, e a proprie spese, le opere di cui si tratta;
- che con deliberazione di G.C. n. 464 del 14/04/2011 è stato approvato il progetto definitivo delle opere pubbliche, lasciando invariato, nei contenuti sostanziali, il predetto schema di convenzione;
- che con successiva deliberazione di G.C. n. 760 del 20 del 26/05/2011 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che a garanzia dell’adempimento degli obblighi scaturenti dalla citata Convenzione, il soggetto proponente deve prestare, prima della stipula della stessa, idonea fideiussione nei modi di legge e secondo le modalità di seguito specificate.

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto in appresso:

Articolo 1 - Valore della Premessa – valore degli allegati

La narrativa che precede e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione urbanistica:

- la realizzazione, da parte del proponente, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di attrezzature ad uso pubblico di cui al progetto definitivo e di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e al titolo II punto 4 della l.r. N. 14 del 1982, così sinteticamente descritte:

struttura attrezzata per lo sport (piscina e palestra) con annessa area a verde e relativo parcheggio interrato pertinenziale del centro sportivo, ricadente nell’ambito del territorio comunale, al Vico Pallonetto a Santa Chiara - Via Giovanni Maggiore Pignatelli – Vico Volpicelli. All’interno del complesso, in corrispondenza del corpo di fabbrica con accesso da vico Volpicelli, è individuata un’area oggetto di indagini archeologiche. Il proponente si obbliga ad eseguire specifiche indagini archeologiche relativamente all’area posta al di sotto dell’immobile su vico Volpicelli e alla conseguente sistemazione dell’area come ambito archeologico secondo le indicazioni della competente Soprintendenza. La definitiva destinazione di tale area sarà determinata in esito ai risultati di tali indagini.

Ciò in conformità alle seguenti tavole di progetto definitivo:

Generale

Elenco Elaborati

Relazione Descrittiva

Documentazione fotografica

Relazione geoarcheologica

Relazione impianto antincendio

Relazione impianto elettrico e speciali

Relazione impianto di climatizzazione

Relazione specialistica impianto idrico fognario

Piano di sicurezza e di coordinamento

Computo estimativo

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e dei materiali prescelti

ARCHITETTURA

Tav.	AR	01	Inquadramento urbanistico
Tav.	AR	02	Planimetria catastale
Tav.	AR	03	Rilievo topografico
Tav.	AP	00	Prospettive
Tav.	AP	01	pianta liv 0
Tav.	AP	02	pianta liv 1
Tav.	AP	03	pianta liv 2
Tav.	AP	04	pianta liv 3
Tav.	AP	05	pianta liv 4
Tav.	AP	06	pianta livello -1
Tav.	AP	07	pianta livello -2

Tav.	AP	08	pianta livello -3
Tav.	AP	09	Sezioni A-A'
Tav.	AP	10	Sezioni B-B"
Tav.	AP	11	sez C-C'
Tav.	AP	12	sez D-D'
Tav.	AP	13	sez E-E'
Tav.	AP	14	sez F-F'
Tav.	AP	15	Prospetti

PROGETTO STRUTTURALE

Tav.	S	02	01 Relazione di calcolo delle strutture
Tav.	S	02	02 Relazione geotecnica delle fondazioni
Tav.	S	02	03 Relazione sui materiali
Tav.	S	02	04 Relazione sismica
Tav.	S	52	01 Planimetria opere di sostegno
Tav.	S	52	02 Profili delle opere di sostegno
Tav.	S	52	03 Pianta Fili fissi
Tav.	S	52	04 Pianta fondazioni
Tav.	S	52	05 Carpenteria impalcato quota +21,09
Tav.	S	52	06 Carpenteria impalcato quota +23,94
Tav.	S	52	07 Carpenteria impalcato quota +27,20
Tav.	S	52	08 Carpenteria impalcato quota +31,52
Tav.	S	52	09 Carpenteria impalcato quota +35,03
Tav.	S	52	10 Carpenteria impalcato quota +39,30
Tav.	S	52	11 Carpenteria impalcato quota +43,50
Tav.	S	52	12 Carpenteria impalcato piano copertura quota +47,97
Tav.	S	83	01 Armatura e particolari delle opere di sostegno
Tav.	S	83	02 Armature e particolari strutturali di pilastrate tipo
Tav.	S	83	03 Armature e particolari strutturali di travate tipo

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO

Tav.	IA	01	Schema funzionale
Tav.	IA	02	Schemi altimetrici
Tav.	IA	03	Rete sprinkler - pianta quota + 18,24
Tav.	IA	04	Rete sprinkler - pianta quota + 21,09
Tav.	IA	05	Rete sprinkler - pianta quota + 23,94
Tav.	IA	06	Rete sprinkler - pianta quota + 28,13
Tav.	IA	07	Rete idranti - pianta quota + 18,24
Tav.	IA	08	Rete idranti - pianta quota + 21,09
Tav.	IA	09	Rete idrantir - pianta quota + 23,94
Tav.	IA	10	Rete idranti - pianta quota + 28,13
Tav.	IA	11	Rete idranti - pianta quota + 31,52
Tav.	IA	12	Rete idranti - pianta quota + 35,03
Tav.	IA	13	Rete idranti - pianta quota + 39,93
Tav.	IA	14	Particolari costruttivi

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

Tav.	IE	01	Pianta quota +18,24
Tav.	IE	02	Pianta quota +21,09
Tav.	IE	03	Pianta quota +23,94
Tav.	IE	04	Pianta quota +28,13
Tav.	IE	05	Pianta quota +31,52
Tav.	IE	06	Pianta quota +35,03
Tav.	IE	07	Pianta quota +39,93

PROGETTO IMPIANTI SPECIALI

Tav.	IS	01	Pianta quota +18,24
Tav.	IS	02	Pianta quota +21,09
Tav.	IS	03	Pianta quota +23,94
Tav.	IS	04	Pianta quota +28,13
Tav.	IS	05	Pianta quota +31,52
Tav.	IS	06	Pianta quota +35,03
Tav.	IS	07	Pianta quota +39,93
Tav.	IS	08	Schema funzionale impianto di rilevazione CO

PROGETTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Tav.	IC	01	Pianta quota +28,13
Tav.	IC	02	Pianta quota +31,52
Tav.	IC	03	Pianta quota +35,03
Tav.	IC	04	Pianta quota +39,93
Tav.	IC	05	Pianta quota +43,50
Tav.	IC	06	Schema funzionale circuito 1 - livello +1+2+3
Tav.	IC	07	Schema funzionale circuito 2 - livello 0+2+3
Tav.	IC	08	Diagramma Lan
Tav.	IC	09	Schema idronico

PROGETTO IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO

Tav.	IF	01	Impianto di scarico - Pianta quota +18,24
Tav.	IF	02	Impianto di scarico - Pianta quota +21,09
Tav.	IF	03	Impianto di scarico - Pianta quota +23,94
Tav.	IF	04	Impianto di scarico - Pianta quota +28,13
Tav.	IF	05	Impianto di scarico - Pianta quota +31,52
Tav.	IF	06	Impianto di scarico - Pianta quota +35,03
Tav.	IF	07	Impianto di scarico - Pianta quota +39,93
Tav.	IF	08	Impianto di carico - Pianta quota +23,94
Tav.	IF	09	Impianto di carico - Pianta quota +28,13
Tav.	IF	10	Impianto di carico - Pianta quota +31,52
Tav.	IF	11	Impianto di carico - Pianta quota +35,03
Tav.	IF	12	Impianto di carico - Pianta quota +39,93

- la costituzione, sulle aree e sulle opere costituenti l'intervento di cui sopra, di una servitù di uso pubblico a favore del comune di Napoli così come meglio specificata negli articoli che seguono.

Quanto sopra al fine della realizzazione di parcheggi ad uso privato interrati di tipo stanziale non pertinenziale al di sotto del suddetto immobile, ai sensi dell'art. 17 comma 3 e 4 delle norme tecniche di attuazione della variante approvata con decreto del presidente della giunta regionale n. 323 del 11 giugno 2004.

Articolo 3 - Progettazione delle Opere - Direzione dei Lavori

Il progetto definitivo e il progetto esecutivo relativi agli interventi oggetto della presente convenzione, redatti a cura e spese del Proponente, come precisato in premessa, sono stati approvati, rispettivamente, con delibera G.C. n. 464 del 14/04/2011 e G.C. n. 720 del 26/05/2011.

La direzione dei lavori compete al Proponente che provvederà ad istituire, prima della gara, dandone contestuale comunicazione al Comune di Napoli, l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice LL.PP. e del Regolamento LL.PP.. Il Proponente sarà tenuto altresì a comunicare al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del professionista e dei componenti il predetto ufficio.

Il Proponente si impegna altresì a nominare a propria cura e spese il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Proponente si obbliga a far rispettare dall'affidatario dei lavori le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della regolarità assicurativa e contributiva.

Articolo 4 - Varianti

Ferma l'autonomia del Proponente nella fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti al progetto posto in esecuzione devono essere approvate in linea tecnica dall'amministrazione comunale. A tal fine il Proponente trasmetterà al Comune il progetto di variante accompagnato da idonea relazione circa le ragioni che hanno determinato la modifica in corso d'opera nonché le eventuali modifiche al cronoprogramma.

Articolo 5 - Servitù di uso pubblico – contenuto

L'immobile sovrastante il corpo autorimesse interrate e in ogni caso tutte le attrezzature individuate nella planimetria C.2 (All. 4) e riportate sinteticamente all'art. 2 della presente convenzione, dovranno essere gravate da servitù di uso pubblico perpetuo, con specifica destinazione a spazi pubblici vale a dire a "spazi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport" come da DM 1444/1968, ferma restando la proprietà dell'immobile in capo al proponente, e con costi di realizzazione e di atto interamente a carico del proponente e/o aventi causa.

Il Proponente, pertanto, si obbliga a costituire a favore del Comune di Napoli, ed il Comune di Napoli si obbliga ad accettare, la servitù perpetua di uso pubblico delle attrezzature di cui al richiamato progetto definitivo.

Alla ultimazione dei lavori relativi all'intero intervento e all'emissione del certificato di collaudo provvisorio il Proponente notificherà al Comune di Napoli, entro 60 giorni, la data di inizio di godimento della servitù di dette attrezzature.

La mancata comunicazione nei termini predetti determina l'incameramento della fideiussione di € di cui all'art. 20 che segue e la conseguente applicazione delle sanzioni per violazione delle norme edilizie in quanto opera non conforme al Prg.

Contenuto uso pubblico

La servitù di uso pubblico costituita con la presente convenzione consiste:

1. Quanto alla piscina e servizi annessi come indicato con il colore azzurro nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

A- obbligo del proponente di praticare durante tutto l'anno, negli orari di apertura della piscina e fino alle ore 19.00, **tariffe agevolate** da concordare con l'Amministrazione, per le iscrizioni ai corsi o alle attività di nuoto libero a favore dei ragazzi fino ai sedici anni di età, residenti nella Municipalità;

B- Obbligo del proponente di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione della Municipalità che ne facessero richiesta, aventi ad oggetto l'utilizzo della piscina e dei servizi annessi, a favore di ragazzi fino al 16° anno di età, **a titolo gratuito**, per le attività scolastiche sportive.

C- obbligo del proponente di riservare, **a titolo gratuito**, sulla base di una indicazione chiara e dettagliata della Municipalità, una percentuale (20%) del numero di iscritti alle attività di nuoto libero o ai corsi, a favore di ragazzi rientranti nelle cd. fasce deboli fino ai sedici anni di età e in ogni caso, indipendentemente dal limite di cui sopra, e a titolo gratuito, l'utilizzo della struttura a favore di persone diversamente abili residenti nella Municipalità, QUESTI ULTIMI assistiti da personale specializzato EVENTUALMENTE fornito dall'Amministrazione comunale;

D- obbligo del proponente di organizzare annualmente di concerto con l'Amministrazione corsi di nuoto a **tariffe agevolate** nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il periodo di sospensione estiva).

2. Quanto alla palestra E SERVIZI ANNESSI come indicato con il colore rosa nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

A - Obbligo del proponente di praticare durante tutto l'anno, negli orari di apertura della piscina e fino alle ore 19.00, **tariffe agevolate** da concordare con l'Amministrazione, per le iscrizioni alle attività ginniche a favore dei ragazzi fino ai sedici anni di età, residenti nella Municipalità;

B - Obbligo del proponente di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione della Municipalità che ne facessero richiesta, aventi ad oggetto l'utilizzo della palestra e dei servizi annessi, a favore di ragazzi fino al 16° anno di età, **a titolo gratuito** per lo svolgimento di attività scolastiche sportive.

C - Obbligo del proponente di riservare, a titolo gratuito, sulla base di una indicazione chiara e dettagliata della Municipalità , una percentuale (20%) del numero di iscritti alle attività ginniche, a favore di ragazzi rientranti nelle cd. fasce deboli fino ai sedici anni di età e a favore di persone diversamente abili residenti nella Municipalità, questi ultimi Assistiti da personale specializzato eventualmente fornito dall'Amministrazione comunale.

D - Obbligo del proponente di organizzare annualmente di concerto con l'Amministrazione corsi GINNICI a **tariffe agevolate** nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il periodo di sospensione estiva)

3. Aree a verde come indicata con il colore verde nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

Le aree verdi annesse alla struttura sportiva dovranno essere fruibili dagli utenti delle attrezzature sportive durante l'orario di apertura e chiusura dell'intera struttura.

Le aree verdi di cui sopra dovranno, inoltre, essere a disposizione della Municipalità per manifestazioni collegate alla domenica ecologica o in altre occasioni richieste dalla stessa Municipalità e comunque per non più di una manifestazione al mese.

Inoltre, la stessa Municipalità potrà richiedere, previo accordo con il proponente e preavviso di almeno tre mesi, l'utilizzo di detta area anche in altre occasioni pubbliche come ad esempio nel caso di proiezioni cinematografiche all'aperto.

4. Area di scavo archeologico come indicata con il colore rosso nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

L'area con accesso da vico Volpicelli, in cui è prevista l'esecuzione di indagini di tipo archeologico in relazione alle risultanze dello scavo, potrà essere visitabile nei giorni e nelle ore stabilite dalla Soprintendenza o dal Comune.

5. Foresteria come indicata con il colore giallo nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

Obbligo del proponente di utilizzare la foresteria ad esclusivo servizio di gruppi sportivi ospitati per manifestazioni ufficiali e allenamenti, con obbligo di stipulare accordi con l'amministrazione comunale al fine di riservare gratuitamente la struttura per manifestazioni sportive ufficiali del Comune.

6. Parcheggio come indicato con il colore bianco/rosso nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione.

Il primo livello di parcheggio interrato sarà ad uso pubblico e destinato a parcheggio pertinenziale per i fruitori degli impianti sportivi

7. Collegamenti verticali – orizzontali e i servizi comuni come indicato con il colore ocra nella tavola C.2 allegata alla presente convenzione:

I collegamenti verticali dei livelli di piano, i percorsi orizzontali che servono ad accedere alle diverse attività sportive nonché gli spazi di servizio (uffici spogliatoi del personale) funzionali alle stesse, dovranno essere aperti all'uso pubblico per tutto il periodo di fruizione degli impianti così come indicato nella convenzione.

8. Servitù di passaggio:

Sulle le rampe di accesso carrabile e pedonali, sulle corsie di manovra del primo livello interrato del parcheggio, sulla scala e sull'ascensore fra il livello terra e il livello -1, anch'esse soggette a servitù di uso pubblico a favore del Comune, il proponente costituisce servitù di passaggio a favore degli utenti del parcheggio interrato stanziale non pertinenziale, a condizione che la servitù di uso pubblico non sia in qualche modo impedita alla libera fruizione della collettività e a condizione che il proponente, o i suoi aventi causa, nel fare eventuali innovazioni o attività sul fondo stesso non diminuisca l'esercizio della servitù di uso pubblico o non la renda più incomoda. Il proponente, nell'eventualità si rendessero necessarie opere per conservare il fondo dovrà scegliere il tempo ed il modo che siano idonee a rendere minore incomodo al Comune.

Articolo 6 - Trascrizione degli obblighi ed oneri contrattuali -

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dalla presente Convenzione, si descrive di seguito la relativa area con destinazione pubblica, della superficie di mq. 1.400 individuata in Catasto di Napoli come segue:

Foglio n. 1 particella n. 165 (All. 5)

La particella indicata rappresenta la consistenza attuale riportata al Catasto; successivamente alla realizzazione delle opere verrà redatto apposito tipo di frazionamento con la specificazione dei nuovi numeri di particelle.

La superficie delle aree da gravare a vincolo di uso pubblico indicata nella presente convenzione ha valore indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e riserva, alla stipulazione di un Atto di Identificazione Catastale delle aree e dei beni interessati dalla Convenzione, previa approvazione del Tipo di Frazionamento Catastale da parte della competente Agenzia del territorio, atti tutti a cura e spese del proponente.

Alla stipula della presente Convenzione, il Proponente presenta la Relazione Notarile (All. 6) sullo stato della proprietà, delle trascrizioni e delle annotazioni riguardanti le aree stesse e sulla libertà da diritti e titoli di garanzia a terzi. ...ad eccezione del mutuo.

Il Proponente assume altresì l'obbligo, alla data di comunicazione al Comune di inizio della servitù, di far tenere al Comune il duplo della nota di trascrizione e la prova dell'avvenuta trascrizione della servitù di uso pubblico previo frazionamento catastale, tramite il proprio notaio di fiducia.

Il Proponente, pertanto, si obbliga a trasferire le seguenti documentazioni, per quanto attinenti:

- Documentazioni Notarili (duplo nota di trascrizione della convenzione e dell'atto di identificazione catastale)
- Documentazioni Catastali (Tipo di Frazionamento Catastale)
- Documentazioni Tecniche (Certificato di collaudo).

Articolo 7 - Determinazione del costo delle opere di urbanizzazione.

Ai fini della determinazione della soglia comunitaria e del calcolo delle fideiussioni di cui al successivo art. 20, il costo delle attrezzature ad uso pubblico viene determinato sulla base del computo metrico estimativo approvato unitamente al progetto esecutivo.

Articolo 8 - Gara ad evidenza pubblica - Esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Il valore delle suddette opere di urbanizzazione, pari a € 5.491.438,21, è superiore alla soglia comunitaria.

Ai sensi dell'art. 32, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è consentito ai soggetti privati, titolari del permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, di affidare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, fermi restando comunque i poteri dell'Amministrazione medesima in ordine alla sorveglianza e controllo nella realizzazione

delle opere e sulla procedura di gara.

Il Proponente, con la presente Convenzione assume in via diretta la gestione della procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, nel rispetto del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., con particolare riferimento alla disciplina prevista per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con l'applicazione dei Titoli I, IV e V del Codice dei contratti pubblici con esclusione delle sole disposizioni indicate nell'art. 32, comma 2 del Codice.

Il Proponente si obbliga a indire la gara entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e a non praticare, nella selezione dell'offerta, quella di cui all'art. 82 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.

Il Proponente in qualità di Stazione appaltante dovrà comunicare i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (cfr Det. Autorità LL.PP. n. 7 del 16.7.2009).

Il Proponente sarà tenuto a comunicare periodicamente al responsabile del procedimento, lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la loro rispondenza allo sviluppo del programma generale edilizio, disciplinato con la presente Convenzione.

Eventuali variazioni di modesta entità delle opere di urbanizzazione, che non comportino modifiche sostanziali, non formeranno oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale ed il responsabile del procedimento dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla loro segnalazione.

L'esecuzione delle Opere di urbanizzazione avviene sotto la esclusiva responsabilità del Proponente, il quale farà fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse assumendo il rischio della realizzazione.

Il Proponente è pertanto il solo responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto dell'amministrazione comunale.

Il Proponente è l'esclusivo responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione e dalla successiva manutenzione delle opere di urbanizzazione.

Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle procedure di gara. Ribasso d'asta

Lo svolgimento della procedura di affidamento, dalla individuazione della procedura per la scelta degli offerenti fino alla aggiudicazione, nonché la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese costruttrici e la eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta rientra nell'esclusiva responsabilità del Proponente.

Il Proponente è tenuto a comunicare all'Amministrazione tutte le informazioni sulle fasi della procedura, trasmettendo al Servizio comunale competente, la documentazione relativa alla procedura di gara svolta.

Eventuali ribassi conseguenti all'esperimento delle gare resteranno nella disponibilità del Proponente per essere destinati a coprire tutte le eventuali necessità di maggior finanziamento dei lavori nel costo dell'appalto. Non si procederà, pertanto, ad alcun conguaglio al termine dell'esecuzione e del collaudo delle opere. Resta inteso che eventuali maggiori costi resteranno a carico della parte privata.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento

Il Proponente individua, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., quale soggetto cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del suddetto decreto legislativo alla cui osservanza sono tenuti, il sig.....

Articolo 11 - Vigilanza

Al Comune di Napoli, tramite il responsabile del procedimento o suoi delegati, è riservato il potere di verificare, in ogni momento, l'applicazione della normativa in materia di opere pubbliche ed il rispetto di tutto quanto stabilito nel presente atto.

A tal fine, i suddetti soggetti potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, nonché indirizzare l'esecuzione delle opere stesse con propri documenti progettuali che verranno forniti dal Comune medesimo e concordati con il Proponente.

La vigilanza effettuata dal Responsabile del procedimento non esclude o riduce la responsabilità del Proponente per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni, diretti o indiretti, comunque causati.

Il Proponente sarà tenuto a comunicare periodicamente al Responsabile del Procedimento, lo stato di avanzamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la loro rispondenza allo sviluppo del programma generale edilizio, disciplinato con la presente Convenzione, e di comunicare tutte le informazioni circa le modalità di svolgimento della gara.

Articolo 12 - Tempistica

Le attrezzature ad uso pubblico saranno realizzate secondo i tempi di inizio lavori ed ultimazione delle opere indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e alla presente convenzione (All. 7).

L'ultimazione delle opere dovrà essere certificata dal direttore dei lavori.

Articolo 13 - Collaudo delle Opere di Urbanizzazione.

Il Proponente, trenta giorni prima dell'inizio dei lavori relativi alle Opere di Urbanizzazione, notificherà al Comune di Napoli la data di inizio dei lavori.

Il Proponente, provvederà alla nomina di un Collaudatore che procederà nel rispetto della normativa di cui agli artt. 215 e ss. del DPR n. 207/2010 (Regolamento Lavori Pubblici) ferma restando l'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione.

Tutti gli oneri relativi alle prestazioni del collaudatore restano a carico del Proponente.

Articolo 14 - Modalità di realizzazione dei parcheggi ad uso privato

La realizzazione di parcheggi ad uso privato interrati di tipo stanziale non pertinenziale al di sotto delle aree su cui verranno realizzate le attrezzature pubbliche, ai sensi dell'art 17 comma 3 e 4 delle suddette Norme Tecniche di Attuazione, è vincolata alla realizzazione in superficie delle attrezzature pubbliche previste secondo tipologie di cui al progetto approvato. Pertanto il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di detti parcheggi resta subordinato alla stipula della convenzione.

Articolo 15 - Contributo di costruzione

La realizzazione delle sole opere soggette a servitù di uso pubblico di cui al progetto è esente dalla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, 3° comma lett. c) del T.U. n. 380/2001, trattandosi di "*opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici*".

Articolo 16 - Rilascio del permesso di costruire per il parcheggio privato

Il Comune in sede di rilascio del permesso a costruire per il parcheggio privato, che ai sensi dell'art. 17 comma 4 delle norme di attuazione della Variante, resta subordinato alla stipula della presente convenzione, determinerà l'ammontare del contributo di costruzione per la realizzazione dei parcheggi ad uso privato il cui importo verrà calcolato sulla base delle determinazioni dell'ufficio tecnico competente.

Nel caso di mancato assolvimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle attrezzature ad uso pubblico e alla costituzione della relativa servitù di uso pubblico, da qualsiasi causa derivante, l'intervento privato sarà considerato non conforme alla previsione dello strumento urbanistico generale (art. 56 del Prg) e, pertanto, sottoposto, dal competente Servizio edilizia privata, alle procedure di cui al DPR 380/2001.

Articolo 17 - Destinazioni d'uso

I parcheggi privati dovranno mantenere tale destinazione, secondo quanto previsto nel relativo permesso a costruire.

In caso di trasferimento a terzi, anche parziale, delle opere private oggetto dell'intervento, il proponente si impegna a porre a carico degli aventi causa tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal permesso di costruire.

Articolo 18 - Oneri a carico del proponente

Saranno a carico del proponente e/o aventi causa tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuale gestione delle aree e degli immobili destinati ad uso pubblico e dei relativi impianti, nonché tutte le opere relative alla recinzione a divisione con la proprietà privata e quelle per le forniture dei servizi necessari alla manutenzione delle aree e degli impianti.

Il proponente provvederà a propria cura e spese:

- ai canoni, le imposte, i diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi, nonché quant'altro necessario per la fruibilità dell'area e delle opere realizzate;
- agli eventuali lavori, non costituenti variazioni essenziali, che nel corso della convenzione, dovessero rendersi necessari anche per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché il ripristino funzionale o lo spostamento delle utenze in genere.

Il Proponente assume ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose per fatto del Proponente medesimo, o dei suoi dipendenti o di ditte appaltatrici nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché per eventuali danneggiamenti o infortuni verificatisi sulle aree oggetto di convenzione anche nei giorni e nelle ore stabilite per la fruizione pubblica delle aree, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune.

Il Proponente provvederà, inoltre, a propria cura e spese alla assicurazione di cui all'art. 111 del D.Lgs 163/2006.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare al Proponente o ai propri aventi causa ed a qualsiasi titolo nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto o per qualsiasi altra causa.

Il Proponente si impegna, inoltre, ad accertare che l'impresa aggiudicataria che realizzerà gli interventi pubblici provveda alla stipula dell'assicurazione di cui all'art. 129 commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006 lasciando in ogni caso

sempre indenne il Comune di Napoli da eventuali danneggiamenti e/o infortuni verificatisi sulle aree oggetto di convenzione.

Articolo 19 - Rapporti con aziende ed erogatori di servizi

Il proponente si obbliga, per quanto attiene all'esecuzione di opere e impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende preposte, a richiedere, anche mediante ricorso allo strumento della conferenza di servizi, i necessari assentimenti, anche prescrittivi, e ad eseguire le opere ed impianti nel pieno rispetto delle condizioni medesime e a sue spese. Il proponente si obbliga, a sue spese, nei confronti del Comune, agli eventuali spostamenti dei sottoservizi e a provvedere all'allacciamento delle opere oggetto della presente convenzione ai pubblici servizi.

Articolo 20 - Garanzie

Il Proponente si impegna a prestare prima della stipula della presente Convenzione una garanzia, secondo le modalità prescritte dal presente articolo e per un importo, corrispondente al 10% (analogamente a quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 s.m.i.) del valore delle opere pari ad € 5.491.438,21 con polizza n. del rilasciata da in data.....

La predetta garanzia sarà svincolata e quindi cessa di avere effetto, successivamente alla notifica al Comune di Napoli della data di inizio di godimento della servitù delle aree e delle Opere realizzate dal Proponente stesso e all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio delle opere stesse.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca della convenzione.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune di Napoli.

In caso di violazione degli obblighi assunti dal Proponente il Comune di Napoli potrà liberamente escutere le fideiussioni, con esclusione della preventiva escusione del debitore principale, senza formalità alcuna.

Cauzione che si allega rilasciata da.....(All. 8)

Articolo 21 – Ulteriori obblighi - Penalità

1. a) L'utilizzo delle aree di parcheggio dovrà essere assoggettato alla disciplina futura che l'Amministrazione vorrà attuare nell'area

b) La rampa di accesso ai parcheggi dovrà avere dimensioni tali da garantire la rapida immissione dei veicoli , senza determinare accumulo sulla carreggiata.

2. In conseguenza delle prescrizioni della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, relative ad ulteriori accertamenti di natura archeologica da eseguirsi prima dell'approvazione del progetto definitivo, l'eventuale ritardo nella progettazione ovvero l'eventuale interruzione dei lavori o l'impossibilità dell'esecuzione degli stessi dovuti al rinvenimento di reperti di natura

archeologica o di particolare interesse storico o artistico nell'area di cui alla presente convenzione, a seguito degli accertamenti di natura archeologica effettuati prima dell'approvazione del progetto definitivo, non costituiranno inadempimento da parte del Comune e ad esso non potranno essere opposti rientrando, dette eventualità, nel rischio dell'imprenditore. Il proponente, fermo restando quanto previsto dalle norme che regolano tale ipotesi, dovrà tempestivamente informare la competente Soprintendenza ed il Comune, che disporranno in merito.

3. In caso di ritardo, nell'attuazione dell'intervento ad uso pubblico di cui alla presente convenzione, al proponente verrà applicata e introitata dal Comune di Napoli, per ogni mese di ritardo, una penalità pari allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) dell'importo totale delle opere, potendo il Comune di Napoli avvalersi a tale scopo della garanzia di cui al precedente art. 20.

Il Comune non applica la penale qualora il proponente dimostri che il ritardo è dovuto per cause non imputabili al proponente stesso.

Articolo 22 - Acquisizione del progetto

Qualora i lavori di cui al presente atto non abbiano inizio entro il termine di cinque anni dalla data della stipula della convenzione, il Comune diverrà titolare del progetto.

Articolo 23 – Divieto di Cessione della Convenzione. Trasferimento degli obblighi Convenzionali.

E' fatto espresso divieto al Proponente, pena la risoluzione della Convenzione e l'incameramento della fideiussione, di cedere, in tutto o in parte, la Convenzione a terzi ovvero di stipulare qualsiasi sub – Convenzione senza il preventivo assenso da parte del Comune di Napoli.

Nel caso di alienazione totale o parziale dell'immobile/i oggetto della presente convenzione, che dovrà essere previamente comunicata al Comune di Napoli ai fini del suddetto assenso pena la risoluzione della Convenzione e l'incameramento della fideiussione, tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente.

Pertanto, gli obblighi concernenti l'esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto acquirente quest'ultimo come responsabile in via diretta.

Articolo 24 - Risoluzione

E' in facoltà del Comune di Napoli, risolvere la presente convenzione in caso di grave inadempimento del proponente, ovvero mancato asservimento delle aree e delle strutture all'utilizzo da parte del Comune di Napoli, fatta eccezione per quelle di carattere privatistico.

La convenzione potrà inoltre essere risolta:

- in caso di diversa disciplina urbanistica sopraggiunta nella zona tale da non consentire il mantenimento delle condizioni di cui alla presente convenzione.
- nel caso dovesse emergere una diversa interpretazione legislativa o giurisprudenziale sulla natura conformativa del vincolo di uso pubblico di cui all'art. 56 Nta del Prg, senza possibilità di richiesta risarcitoria al Comune da parte del privato.

La convenzione si intenderà risolta:

- quando il Proponente o suo appaltatore abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Comune ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice LL.PP.;
- quando il Proponente versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Proponente per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

Articolo 25 - Controversie

Il Comune di Napoli ed il Proponente unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nella interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Napoli.

Articolo 26 - Oneri inerenti alla Convenzione

Tutte le spese, tasse, imposte e oneri inerenti e consequenziali alla presente convenzione comprensive di registrazione, trascrizione ed ogni altra spesa accessoria sono a totale carico del proponente, nulla dovendo gravare in tal senso a carico del Comune di Napoli.

Articolo 27 - Dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 06.06.2001

Ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 06.06.2001, viene allegato alla presente Convenzione il Certificato di destinazione Urbanistica relativo alle aree oggetto della convenzione, rilasciato dal Comune di Napoli in data Prot. n.(All. 9)

Il Proponente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30, terzo comma, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 06.06.2001 e successive integrazioni, dichiara in proposito che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto Certificato.

Articolo 28 - Normativa antimafia

Il comune di Napoli ha accertato, mediante certificazione rilasciata dalla Prefettura di Napoli in data che a carico del Proponente non sussistono cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

Se successivamente alla stipula della presente Convenzione risultassero cause ostative, essa si avrà per mai

stipulata, a parte il risarcimento dei danni cui il Proponente sarà tenuto, né tanto meno il Proponente potrà pretendere alcun che, a titolo di penale o a qualsiasi titolo, per somme erogate o attività svolte.

Il Proponente dovrà assicurare, nella funzione di stazione appaltante, per l'affidamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione, il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 29 – Dichiarazioni

Il Proponente dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la P.A. Ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché di osservare il “protocollo di legalità” sottoscritto dal comune di Napoli e Prefettura di Napoli in data 01 Agosto 2007.

Il proponente dichiara inoltre di non aver dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Comune ovvero con terzi e comunque in ogni caso che non sono stati accertati nei suoi confronti reati ai sensi dell'art. 135 del Codice LL.PP.;

il Proponente dichiara di non versare in stato di conclamata insolvenza, di non essere intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o convocazione dell'assemblea dei soci della società Proponente per deliberarne la liquidazione o scioglimento.

Il Proponente, inoltre, si impegna ad accettare che l'impresa aggiudicataria che realizzerà gli interventi pubblici possegga e comprovi i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e quelli specifici di qualificazione per l'esecuzione dei lavori prescritti dal DPR n. 207/2010.

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la CC.I.AA. con nulla osta antimafia (L. 575/1975 e ss.ii.mm.), o per le altre società di altro Stato U.E., nel corrispondente Registro Commerciale;
 - essere iscritta, nel caso di Cooperative o Consorzi fra Cooperative, nell'apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
 - non trovarsi nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 383/01 così come modificata dalla legge n.266/02;
 - avere preso conoscenza delle condizioni e degli oneri contrattuali compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con riserva di presentazione, a richiesta del Comune, di apposita certificazione rilasciata dagli uffici territorialmente competenti dalla quale risulti l'ottemperanza agli obblighi della legge citata.

Il Comune si riserva la facoltà della verifica documentale della predetta dichiarazione.

ALLEGATI

All. 1 - Certificato CC.II.AA. Prot. CEW/35373/2011/CNA0289 del 22/09/2011

All. 2 – Atto compravendita del 20.07.2009 Rep. 7407 - Raccolta 3704

All. 3 – Planimetria tavola C.1

All. 4 - Planimetria tavola C.2

All. 5 - Certificato catastale

All. 6 – Relazione notarile del 16/09/2011

All. 7 – Cronoprogramma

All. 8 - Polizza fidejussoria

All. 9 – Certificato destinazione urbanistica rep. n. 641 del 26/09/2011